Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0211(COD)

19.12.2025

EMENDAMENTI
26 - 41

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.135v01-00)

Prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e modifica del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2023)0368 – C9-0214/2023 – 2023/0211(COD))

Emendamento 26
Nikos Papandreou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[4] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE.	***soppresso***
[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).	

Or. en

Emendamento 27
Nikos Papandreou

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) In linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a introdurre l'euro come loro valuta una volta soddisfatti i criteri di convergenza.

Or. en

Emendamento 28

Nikos Papandreou

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che ***tutti*** i prestatori di servizi di pagamento***, a prescindere dal fatto che lo*** Stato membro ***in*** cui ***sono costituiti abbia o non abbia adottato*** l'euro ***come*** moneta***,*** possano distribuire l'euro digitale e dunque esercitare la libera prestazione dei servizi nell'Unione. La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento contribuirebbe a un livello elevato di innovazione, faciliterebbe i pagamenti e aumenterebbe la concorrenza in tutta l'Unione ed è necessaria per salvaguardare l'integrità del mercato unico. Pertanto tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione dovrebbero poter distribuire servizi di pagamento in euro digitale, alle stesse condizioni, a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, a persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, nonché ai visitatori nella zona euro. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter distribuire l'euro digitale anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica residente o stabilita negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e in altri paesi dello Spazio economico europeo o in paesi terzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final].	(3) È essenziale garantire che***, mentre*** i prestatori di servizi di pagamento ***in uno*** Stato membro ***la*** cui ***moneta è l'euro sono tenuti a distribuire*** l'euro ***digitale, i prestatori di servizi di pagamento in uno Stato membro la cui*** moneta ***non è l'euro*** possano ***anch'essi*** distribuire l'euro digitale e dunque esercitare la libera prestazione dei servizi nell'Unione. La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento contribuirebbe a un livello elevato di innovazione, faciliterebbe i pagamenti e aumenterebbe la concorrenza in tutta l'Unione ed è necessaria per salvaguardare l'integrità del mercato unico. Pertanto tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione dovrebbero poter distribuire servizi di pagamento in euro digitale, alle stesse condizioni, a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, a persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, nonché ai visitatori nella zona euro. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter distribuire l'euro digitale anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica residente o stabilita negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e in altri paesi dello Spazio economico europeo o in paesi terzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final].

Or. en

Emendamento 29
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale in modo non discriminatorio e a condizioni comparabili a quelle applicabili a norma del diritto dell'Unione ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, anche per quanto riguarda l'accesso, la funzionalità e la protezione degli utenti, al fine di prevenire la frammentazione del mercato interno e la disparità di trattamento degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 30
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) L'euro digitale costituisce una forma unica di moneta di banca centrale. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero pertanto essere intesi come comprensivi delle funzionalità sia online che offline quali modalità complementari di utilizzo dello stesso strumento, al fine di preservare l'unità della moneta unica.

Or. en

Emendamento 31
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***La Commissione e la Banca centrale europea dovrebbero inoltre monitorare l'uso transfrontaliero dell'euro digitale e valutare periodicamente se rischia di dar luogo a fenomeni di euroizzazione informale o di fatto negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Se del caso, dovrebbero proporre misure di attenuazione adeguate nel pieno rispetto della competenza esclusiva di tali Stati membri di decidere in merito all'adozione dell'euro.***

Or. en

Motivazione

Salvaguardare la sovranità degli Stati membri in materia di uso della moneta.

Emendamento 32
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***La Commissione e la Banca centrale europea dovrebbero pertanto monitorare periodicamente se l'uso transfrontaliero dell'euro digitale rischia di dar luogo a fenomeni di euroizzazione informale o di fatto negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e, se del caso, proporre misure di attenuazione adeguate nel pieno rispetto delle scelte democratiche dei cittadini e dei parlamenti di tali Stati membri.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento salvaguarda il diritto sovrano degli Stati membri la cui moneta non è l'euro di decidere in merito all'adozione dell'euro, come sancito dai trattati. Imponendo il monitoraggio dei potenziali rischi informali di euroizzazione derivanti dall'uso

transfrontaliero dell'euro digitale, impedisce la sostituzione involontaria della valuta senza processi democratici, garantendo il pieno rispetto dei parlamenti nazionali e dei cittadini.

Emendamento 33
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***Il presente regolamento rispetta il principio di sussidiarietà garantendo che gli Stati membri non appartenenti alla zona euro mantengano la piena competenza di regolamentare l'uso della valuta nazionale e possano imporre ulteriori restrizioni alla promozione dell'euro digitale nel loro territorio per prevenire un'euroizzazione informale che potrebbe compromettere le decisioni democratiche sull'adesione all'UEM a norma dell'articolo 123 TFUE.***

Or. en

Motivazione

Salvaguardare la sovranità degli Stati membri in materia di uso della moneta.

Emendamento 34
Nikos Papandreou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono prestare servizi di pagamento in euro digitale a:	Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono***, nel pieno rispetto del quadro stabilito nel regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final],*** prestare servizi di pagamento in euro digitale a:

Or. en

Emendamento 35
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Siegfried Mureşan, Arba Kokalari, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al primo comma, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 18 a 20 del regolamento (UE) n. X relativo all'istituzione dell'euro digitale, fatta

salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese terzo.

Or. en

Motivazione

La modifica dell'articolo 3 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio mira inoltre a consentire ai prestatori di servizi di pagamento non appartenenti alla zona euro di prestare servizi di pagamento in euro digitale anche agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro.

Emendamento 36
Tomáš Kubín, Enikő Győri, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al primo comma, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 18 a 20 del regolamento (UE) n. X relativo all'istituzione dell'euro digitale, fatta salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese terzo.

Or. en

Emendamento 37
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nella prestazione di servizi di pagamento in euro digitale a visitatori o non residenti di cui alle lettere c), d) ed e), i prestatori di servizi di pagamento:
	a) ottengono un consenso esplicito con cui l'utente conferma la propria consapevolezza che l'euro digitale non sostituisce le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro;
	b) presentano nella lingua nazionale dell'utente clausole di esclusione della responsabilità ben visibili che promuovono l'uso della valuta nazionale per le operazioni nazionali, in coordinamento con l'autorità competente del paese d'origine; e
	c) limitano l'accesso iniziale ai portafogli temporanei con una partecipazione massima di 350 EUR in linea con i limiti ai contanti detenuti da turisti a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Or. en

Motivazione

Previene la distorsione della percezione attraverso l'uso abituale dell'euro digitale.

Emendamento 38
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	1. I prestatori di servizi di pagamento riferiscono annualmente alla rispettiva autorità competente del paese d'origine in merito al volume e all'origine geografica delle operazioni in euro digitale effettuate da non residenti, compresi eventuali spostamenti osservati nelle preferenze

	degli utenti verso pagamenti denominati in euro.
	2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano i potenziali impatti sull'uso della valuta nazionale e riferiscono alla Commissione e alla BCE ogni tre anni, raccomandando garanzie di non partecipazione qualora l'euroizzazione informale superi il 10 % dei pagamenti transfrontalieri al dettaglio nello Stato membro d'origine.

Or. en

Motivazione

Introduce trasparenza senza vietare i servizi, consentendo risposte democratiche (ad esempio, discussioni parlamentari).

Emendamento 39
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Siegfried Mureşan, Arba Kokalari, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le prescrizioni di cui all'articolo 13, ***all'articolo 14, paragrafo 1,*** al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.	Le prescrizioni di cui all'articolo 13, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

The reference to Article 14(1) of the proposal for a Regulation on the establishment of the digital euro (DER) may inadvertently extend the obligation to provide basic digital euro payment services to credit institutions established in non-euro area Member States. Such an interpretation would be inconsistent with the principle of proportionality, since the digital

euro does not constitute legal tender outside the euro area and therefore remains only an optional means of payment in those Member States. Imposing mandatory distribution obligations on non-euro area institutions—even when triggered by a single client residing or established in the euro area—would create a disproportionate regulatory burden.This assessment aligns with point 9.6 of the ECB Opinion of 31 October 2023 (CON/2023/34), which similarly notes that requiring non-euro area credit institutions to distribute the digital euro may raise proportionality concerns.To address this issue, it is proposed to delete the reference to Article 14(1) DER from Article 4(1) and to make the provision of digital euro payment services by payment service providers in non-euro area Member States optional.

Emendamento 40
Enikő Győri, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le prescrizioni di cui all'articolo 13, ***all'articolo 14, paragrafo 1,*** al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.	Le prescrizioni di cui all'articolo 13, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la proporzionalità per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, si propone di sopprimere il riferimento all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento relativo all'euro digitale dall'articolo 4, paragrafo 1, e di rendere facoltativa la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale per i prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Emendamento 41
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le prescrizioni di cui all'articolo 13, ***all'articolo 14, paragrafo 1,*** al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.	Le prescrizioni di cui all'articolo 13, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Paragraph 1 of Article 14 of the DER, which concerns "access to the digital euro in Member States whose currency is the euro," obliges credit institutions, at the request of their customers who are natural or legal persons residing or established in the euro area, to provide all basic digital payment services in euro to them. By including this reference in the Regulation on digital euro services provided by providers in Member States outside the euro area, this obligation can be understood as also extending to credit institutions established in such Member States. The burden on credit institutions outside the euro area is disproportionate, as they would be obliged to offer basic digital euro services to customers residing or established in the euro area, even if only one such customer requests the provision of these services.